

IN.TECH SpA Società Benefit	PROCEDURA DI SISTEMA DI GESTIONE	Pag.1/5
	DELLA RESONSABILITA' SOCIALE	Rev.0
	PRS.01 LAVORO INFANTILE	PRS.01

IN.TECH SpA Società Benefit

LAVORO INFANTILE

SOMMARIO

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.	TERMINI E DEFINIZIONI	2
3.	PROGRAMMA DI PREVENZIONE E RIMEDIO	3
4.	RIFERIMENTI.....	4

Descrizione delle modifiche rispetto alla revisione precedente

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	14/11/2022	SPT	SPT	DIREZIONE

IN.TECH SpA Società Benefit	PROCEDURA DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE	Pag.2/5
	PRS.01 LAVORO INFANTILE	Rev.0
		PRS.01

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità della **IN.TECH SpA Società Benefit** in merito alle attività di recupero di lavoratori minori che dovessero venire trovati a lavorare presso le sedi della stessa o presso i fornitori o sub-appaltatori.

IN.TECH SpA Società Benefit attraverso la presente procedura stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di Lavoro Infantile. La presente procedura si applica sia alla nostra società, sia ai fornitori/sub-appaltatori della nostra Organizzazione.

In linea con i principi e valori espressi nella Politica Aziendale, **IN.TECH SpA Società Benefit** si impegna a:

- 1) non impiegare al proprio interno lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino e giovane lavoratore, e si astiene dall'esporsi a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la salute;
- 2) a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne ed esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile, né in modo sistematico né saltuario e farsi portavoce di una cultura di tutela dei giovani sul lavoro;
- 3) a rispettare:
 - i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda (convenzione di stage, apprendistato, contratto d'inserimento, forme di alternanza scuola-lavoro, etc.) in conformità D.lgs n.345 del 1999 e sue successive modifiche;
 - normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori.

Seppure **IN.TECH SpA Società Benefit** non utilizza e non sostiene lavoro infantile è previsto un programma di prevenzione e rimedio nel caso in cui essa si trovi a dover far fronte ad eventuali episodi di lavoro infantile.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per il lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più alta.

Giovane lavoratore: lavoratore che, superata l'età definita per il bambino, non abbia compiuto 18 anni.

Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quelle specificate nella definizione di bambino di cui sopra, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146. In ogni caso in età non più soggetta ad obbligo scolastico.

IN.TECH SpA Società Benefit	PROCEDURA DI SISTEMA DI GESTIONE	Pag.3/5
	DELLA RESONSABILITA' SOCIALE	Rev. 0
	PRS.01 LAVORO INFANTILE	PRS.01

Azione di rimedio per i bambini: ogni forma di sostegno ed azioni necessari a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, ed hanno successivamente terminato tale lavoro.

3. PROGRAMMA DI PREVENZIONE E RIMEDIO

Azione preventiva

Al momento dell'assunzione, come azione di prevenzione, vengono controllati i seguenti elementi:

- ✓ documenti di identità; nel caso di dubbi sull'età anagrafica, può essere richiesto un certificato di nascita.

Azioni correttive per l'utilizzo di lavoro minorile

Nel caso in cui, nonostante i controlli sopra descritti, dovesse accadere di riscontrare un bambino od un giovane lavoratore al lavoro, **IN.TECH SpA Società Benefit** si attiverà predisponendo un "piano di miglioramento" che intervenga sia nella risoluzione immediata del problema sia nella sua radicale eliminazione, mantenendo

come riferimento principale la salute e gli interessi della persona.

Il non utilizzo di lavoro infantile da parte di un fornitore/sub-appaltatori è una delle condizioni basilari per il mantenimento di un rapporto contrattuale con i fornitori/ sub-appaltatori. A fronte del rifiuto di eliminare il lavoro minorile o nel proseguimento continuativo del suo impiego, il fornitore/sub-appaltatori viene immediatamente escluso dal parco fornitori/sub-appaltatori della **IN.TECH SpA Società Benefit**. A fronte della rilevazione di una tale tipologia di problematiche, è compito del SPT promuovere presso il fornitore/sub-appaltatori un "piano di miglioramento" volto all'eliminazione delle problematiche.

Azioni correttive nell'utilizzo di lavoro giovanile

Qualora **IN.TECH SpA Società Benefit** dovesse accettare di ospitare giovani lavoratori, con età inferiore ai 18 anni, nell'ambito di progetti di avviamento al lavoro concordati con il mondo scolastico (p.e: stage o tirocini formativi), ciò avverrà solo dietro stipula di regolare contratto e salvaguardando il lavoratore sia rispetto agli orari di lavoro che alla sua destinazione con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In ogni caso verranno rifiutati inserimenti in attività che si possano giudicare pericolose per la salute del lavoratore e pregiudizievoli per il suo rendimento scolastico.

Azioni di miglioramento e azioni correttive

IN.TECH SpA Società Benefit si impegna a porre la massima attenzione nell'individuazione di situazioni di lavoro infantile presso i propri fornitori/sub-appaltatori (per esempio: attraverso verifiche, audit o attraverso la consultazione di fonti di informazione su queste tematiche).

IN.TECH SpA Società Benefit	PROCEDURA DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE	Pag.4/5
	PRS.01 LAVORO INFANTILE	Rev. 0
		PRS.01

Nel caso si riscontrasse una situazione di lavoro infantile, si procederà con la predisposizione di un piano di miglioramento che individui, possibilmente in accordo con il fornitore, le azioni idonee a risolvere il problema. In ogni caso **IN.TECH SpA Società Benefit** individua come interlocutore primario per la ricerca della soluzione migliore i servizi sociali, ai quali rivolgersi per la gestione della problematica espressa da ciascun minore inserito nel mondo del lavoro.

Fermo restando che **IN.TECH SpA Società Benefit** non consente né dà sostegno al lavoro infantile, e che situazioni di utilizzo di lavoro infantile devono essere valutate singolarmente, si elencano le attività che **IN.TECH SpA Società Benefit** suggerisce ai propri fornitori per rimediare a tali situazioni in seguito al licenziamento immediato del bambino.

- assumere in luogo del bambino un genitore od un parente in sua sostituzione (nei casi possibili);
- fornire un sostegno finanziario alla famiglia del bambino al fine di permettere loro di frequentare e rimanere a scuola fino all'età prevista dalla definizione di bambino;
- valutazione delle cause per le quali si è verificato l'impiego di bambini all'interno dell'azienda con attuazioni di azioni correttive in merito.

Nel caso di lavoro giovanile, **IN.TECH SpA Società Benefit** si impegna a rispettare o stimolare il fornitore/sub-appaltatori affinché l'attività lavorativa sia:

- organizzata in modo tale che non coincida con il normale orario scolastico;
- organizzata in modo tale che la somma delle ore di lavoro, di permanenza presso l'istituto scolastico, e quelle da e per il lavoro e da e per l'istituto non eccedano le 10 ore/giorno;
- espletata con un sistema di trasporto che consenta al lavoratore di muoversi agevolmente ed in modo sicuro tra l'abitazione, il luogo di lavoro e l'istituto scolastico;
- svolta con tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza.

4. RIFERIMENTI

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino
- ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età Minima e Raccomandazione)
- ILO Convenzione 182 (Peggiori forme di lavoro minorile)
- D.Lgs. 345/1999 Protezione dei giovani sul lavoro
- D.lgs. 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 345/1999
- Costituzione italiana art.37 - Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori